

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni (DATEC)
3003 Berna
tp@bakom.admin.ch

Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC); procedura di consultazione

Gentile Signora Consigliere federale,

con riferimento all'oggetto succitato, richiamata la vostra gentile richiesta dell'11 dicembre 2015, prendiamo con piacere posizione in merito alla revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC).

A titolo preliminare, lo scrivente prende innanzitutto atto che, rispetto all'ultima revisione della LTC del 2007, la situazione relativa alla definizione dei fornitori di servizi di telecomunicazione e all'obbligo di notifica è sostanzialmente cambiata. A differenza di allora, attualmente è possibile fornire una grande quantità di servizi di telecomunicazione indipendentemente dagli operatori delle reti di telecomunicazione. Parimenti si prende atto che nel frattempo numerosi fornitori, attivi a livello internazionale, hanno iniziato a offrire sul mercato svizzero servizi basati su internet. A livello federale ad esempio si è constatato che in ambito di radiocomunicazione mobile i messaggi sono spediti sempre meno via SMS e sempre più attraverso servizi basati su Internet (WhatsApp). In Svizzera le imprese che offrono servizi basati su Internet sono considerate fornitori di servizi di telecomunicazione (FST), pertanto, sotto l'attuale profilo legislativo, dovrebbero sottostare all'obbligo di notifica. A tutt'oggi soltanto una parte di queste imprese sono notificate. La proposta di modifica legislativa è pertanto giustificata dai mutamenti in atto a livello di telecomunicazione, con l'obiettivo finale di garantire la parità di trattamento fra i vari attori sul mercato.

Dopo attenta ponderazione della documentazione messa a disposizione, prendiamo puntualmente posizione su alcune specifiche tematiche che caratterizzano il nuovo assetto legislativo, degne di approfondimento.

Art. 4 Definizione di FST e obbligo di notifica (1.1.1.1)

Tutti i FST che non utilizzano radiofrequenze o elementi d'indirizzo sono esonerati dalla registrazione. In questo modo, ad esempio, per i fornitori di servizi basati su Internet viene fatta chiarezza per quanto concerne l'aspetto della registrazione.

Art. 12a bis Roaming internazionale (1.1.1.2)

Il tema del roaming internazionale, uno dei più discussi nel settore della telecomunicazione, è stato affrontato in ambito internazionale con soluzioni differenziate e risultati molto variati.

Riteniamo che la proposta possa essere condivisa fatto salvo il punto b) che prefigura un influsso diretto dell'autorità federale nelle dinamiche di mercato, in particolare se in combinazione l'articolo 12 cpv. 1 nel quale si obbligano i FST ad offrire le loro prestazioni sotto forma di pacchetto unico e di singolo servizio. Lo stesso rapporto esplicativo (p. 30) esprime dubbi sull'efficacia di quest'ultima misura.

Non condividiamo per contro la motivazione così come espressa nel rapporto esplicativo (p. 27) in merito alla possibilità di fissare limiti massimi di prezzo nel quadro di accordi internazionali (art. 12a bis cpv. 1). Fissare dei limiti che permettano unicamente di coprire i costi di un servizio offerto nell'ambito di un mercato concorrenziale come quello delle telecomunicazioni significa non tenere in debita considerazione due parametri essenziali:

- la concorrenza fra i vari FST, che pure la legge vorrebbe incentivare;
- la necessità ineludibile per i FST di investire costantemente nell'aggiornamento e nello sviluppo tecnologico di nuovi servizi. Questi investimenti sono essenziali per la loro sopravvivenza in un mercato ampiamente globalizzato.

Art. 13c – 13k e art. 34e seg Mercati all'ingrosso e accesso alla rete (1.1.1.5)

Nel campo della fibra ottica sono disponibili molteplici tecnologie per la trasmissione dati verso l'utenza finale (FTTH, VDSL2, G.fast o WiMax). Proprio nel contesto di questa evoluzione il Parlamento cantonale ha recentemente stanziato un credito di 500'000.-- CHF nell'ambito della politica economica regionale per approfondire il tema di una distribuzione capillare delle reti ad alta velocità che copra il 95% del territorio entro i prossimi dieci anni.

In merito al punto sulla calcolazione dei costi (art. 13e cpv. 2 punto 2) rimandiamo alle osservazioni precedenti sulla necessità di continui investimenti nel settore delle telecomunicazioni.

Conclusioni

A mente dello scrivente Consiglio la modifica legislativa in oggetto è di principio condivisibile. Tuttavia poniamo l'accento sugli effetti che questa modifica potrà avere in ambito di concorrenza. Il nuovo assetto legislativo non deve in ogni modo portare in futuro ad un disinteresse delle compagnie di telecomunicazione nelle zone periferiche, con relativa perdita di posti di lavoro. Invitiamo pertanto il Consiglio federale a voler analizzare questo aspetto con la dovuta sensibilità, ritenuta la specifica morfologia del Cantone Ticino.

Voglia accogliere l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


P. Beltraminelli

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia:

- Deputazione ticinese alle Camere federali (delegato.berna@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch; nicolo.parente@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet